



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Provincia di Vicenza

Area: *TECNICA*

Ufficio: *TECNICO*

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63 DEL 26-10-2015

Oggetto: *PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "VIGNE" - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE*

ASSENTI ALLA SEDUTA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CAPPOZZO ROBERTINO | <input type="checkbox"/> LA ROCCA CONTE LUISANNA |
| <input type="checkbox"/> CAROLLO ELISA | <input type="checkbox"/> CARRETTA MARIANO |
| <input type="checkbox"/> POZZA SANDRO | <input type="checkbox"/> DUSO ALESSIA |
| <input type="checkbox"/> PRETTO ONORINA | <input type="checkbox"/> DALLA COSTA LORIS |
| <input type="checkbox"/> MIOTTI MIGUEL | <input type="checkbox"/> CAROLLO MIRKO |
| <input type="checkbox"/> FABRIS GIORGIO | <input type="checkbox"/> CAROLLO EROS |
| <input type="checkbox"/> LAZZARETTI CATERINA | <input type="checkbox"/> |

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 26-10-2015**

Il/la sottoscritto/a POLGA MINO, responsabile dell'AREA TECNICA del Comune di Lugo di Vicenza, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "VIGNE" - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE”

PREMESSO che:

- il Comune di Lugo di Vicenza è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, predisposto con i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall’Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04), pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il Comune di Lugo di Vicenza,
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/2009 (pubblicata nel BUR Veneto n. 44 del 29/05/2009) ha approvato il primo Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2010 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04/08/2010) ha approvato il secondo Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2011 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29/06/2011) ha approvato il terzo Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2013 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15/02/2013) ha approvato il quarto Piano degli Interventi (piano adottato con d.C.C. n. 31 del 09/10/2012, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. 07/11/2003, n. 27, mediante l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo di opera pubblica non conforme allo strumento urbanistico vigente denominato “*miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile – realizzazione di una rete di collegamento tra via Divisione Julia e via Matteotti-Palladio*”);
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17/12/2013 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20/12/2013) ha approvato il quinto Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/07/2015 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29/07/2015) ha approvato il sesto Piano degli Interventi;

PRECISATO che:

- con la variante urbanistica denominata “P.I. – variante “quinta fase”” è stata prevista, all’interno della zona A26 (centro storico), su dei fabbricati residenziali esistenti in località Vigne, in proprietà alla ditta “Il Portico s.r.l.” con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Sloggio n. 79/e – P.I. e N. Iscr. Reg. Imp. 03004360248, la seguente previsione di intervento mediante classificazione puntuale:
 - Per l’immobile più a monte, di cui al foglio 3 mappale 126 sub. 2 graffato al 594: categoria di intervento n. 3 (ristrutturazione edilizia) con possibilità di sopraelevazione “h max. 1,3 oltre quota attuale” e possibilità di ampliamento sull’attiguo mappale n. 1812 di proprietà del Comune di Lugo di Vicenza (ampliamento avente dimensioni planimetriche così come indicate negli elaborati di Piano ed altezza “allineata alla futura sopraelevazione del fabbricato confinante”);
 - Per l’immobile più a valle, di cui al foglio 3 mappali 124 e 1892: categoria di intervento n. 3 (ristrutturazione edilizia) con possibilità di ampliamento (ampliamento avente dimensioni

planimetriche così come indicate negli elaborati di Piano, ovvero m. 5,0 x m. 10,0 ed altezza come fabbricato contiguo ampliato); Tale intervento di ampliamento è subordinato al rispetto della prescrizione specifica n. 24, indicata all'art. 14 delle N.T.O. del P.I. vigente, che di seguito si riporta: *“per l'intervento n. 24, prima del rilascio del provvedimento edilizio autorizzativo, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il Comune, che preveda tempi e modalità di realizzazione a totale carico del richiedente e di cessione gratuita al Comune stesso, dell'allargamento stradale derivante dalla demolizione di porzione del fabbricato esistente. Il citato allargamento stradale, nel punto più stretto, dovrà misurare minimi m. 3,70. E' fatto obbligo di mantenere in essere l' "arco di accesso a corte / portale" esistente, permettendo per lo stesso il solo restauro. Si precisa che le presenti prescrizioni non sono a scomputo oneri.”*;

- In data 31/01/2014, la Società “Il Portico s.r.l.” ha depositato, al prot. com. n. 780, l'istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per attuare gli interventi sopra descritti, istanza del cui iter amministrativo è stata successivamente richiesta la sospensione dal progettista, con nota depositata al prot. com. n. 1653 in data 05/03/2014, per poter riformulare una nuova soluzione progettuale;
- Gli interventi in argomento previsti dallo strumento di pianificazione vigente, per la cui attuazione è stata depositata domanda di rilascio permesso di costruire prot. 780 in data 31/01/2014, al momento della presentazione dell'istanza ricadevano esternamente alla fascia di rispetto cimiteriale risultante a seguito dei vecchi decreti sindacali di riduzione (Decreto del Sindaco prot. 1911 in data 14/06/1985, Decreto del Sindaco prot. 3556 in data 12/10/1988, Decreto del Sindaco prot. 1368 in data 09/04/1991, Decreto del Sindaco prot. 4995 in data 16/09/1998) ed esternamente, quindi, anche alla fascia di rispetto cimiteriale individuata dal quinto Piano degli Interventi, ma all'interno della fascia dei 200 metri così come sembra riestesa a seguito delle modifiche introdotte all'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 dalla Legge 1.08.2002, n. 166;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07/08/2014, ad oggetto *“riduzione fascia di rispetti cimiteriale, per intervento di “ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, ed ampliamento fabbricati residenziali esistenti siti in via Vigne”, ai sensi dell'art. 338 comma 5 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e s.m.i.”*, a seguito di acquisizione del parere favorevole da parte dell'U.L.S.S., è stato disposto quanto di seguito in stralcio riportato: “...
 - 1) *Di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale del comune di Lugo di Vicenza, intesa solo per l'esecuzione dell'opera argomentata e la cui attuazione è stata richiesta dalla società “Il Portico s.r.l.” con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Soggio n. 79/e – P.I. e N. Iscr. Reg. Imp. 03004360248, al fine di realizzare gli interventi previsti all'interno della zona urbanistica A26 (centro storico), sugli immobili di cui al foglio 3 mappale 126 sub. 2 graffato al 594 e mappali 124 e 1892, in considerazione che non vi sono ostacoli di carattere igienico-sanitario, come attestato dall'U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” di Thiene (VI) – U.O.C. Medicina legale e Qualità con propria nota prot. n. 22731/7.4 del 13/06/2014 e che l'intervento non modifica le attuali possibilità di espansione dell'impianto cimiteriale, rispetta la sacralità dei luoghi e non reca pregiudizio al decoro cimiteriale, così come confermato anche dalla Commissione Edilizia Comunale integrata dagli esperti per i Beni Ambientali riunitasi nella seduta del 17/07/2014, verb. 437;*
 - 2) *Di precisare che la riduzione deve essere limitata alla superficie coperta degli interventi in progetto, nei limiti massimi previsti dallo strumento urbanistico vigente (P.I. – variante “quinta fase”)*;
- In data 11/11/2014, la Società “Il Portico s.r.l.” ha depositato al prot. com. n. 8489 una nuova istanza (chiedendo contemporaneamente l'archiviazione della precedente di prot. 780 in data 31/01/2014), registrata come pratica edilizia n. 79/14, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire ad oggetto *“ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, ed ampliamento fabbricati residenziali esistenti siti in via Vigne”* con l'obiettivo di attuare entrambi gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sui mappali n. 124, 126 sub 2 graffato al 594 e 1892 del foglio n. 3 (catasto urbano);

- L'istanza di cui sopra è stata approvata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 04/12/2014 (giusto verbale n. 441) e dopo una serie di successive integrazioni (quali quelle depositate al prot. com. n. 701 in data 02/02/2015, al prot. com. n. 1038 in data 13/02/2015, al prot. com. n. 1445 in data 02/03/2015 e al prot. com. n. 2050 in data 23/03/2015) e a seguito della sottoscrizione della convenzione per la realizzazione e la cessione dell'allargamento stradale derivante dalla demolizione del fabbricato di cui al Fg. 3 Mapp. 124 (convenzione approvata con D.G.C. n. 40 del 31/03/2015), nonché ad avvenuta stesura dell'istruttoria conclusiva in data 27/03/2015, era pronta all'emissione del provvedimento conclusivo, cioè del Permesso di Costruire;
- In data 04/04/2015 è entrata in vigore la Legge Regionale Veneto n. 4 del 16/03/2015 (BUR n. 27/2015), il cui art. 4 ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 41 della Legge Regionale Veneto n. 11 del 23/04/2004 con il seguente testo: *"4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT."*;
- In considerazione al fatto che l'area di intervento è stata oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338, comma 5, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07/08/2014) e preso atto del costante orientamento giurisprudenziale che in caso di successione delle leggi nel tempo nell'ambito del procedimento amministrativo ritiene applicabile il principio *"tempus regit actum"* in base al quale ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica, con provvedimento del Responsabile Area Tecnica prot. 3128 in data 21/04/2015 si è disposta la sospensione del rilascio del Permesso di Costruire di cui alla sopra argomentata istanza e si è invitata la Ditta a presentare istanza di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo;

VISTA l'istanza presentata in data 08/06/2015 al prot. com. n. 4801 dalla Ditta "Il Portico s.r.l." con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Soggio n. 79/e – P.I. e N. Iscr. Reg. Imp. 03004360248, legalmente rappresentata, quale amministratore unico, dal Sig. Maino Sergio nato a Lugo di Vicenza (VI) il 24/02/1951 e residente a Lugo di Vicenza (VI) in via Soggio n. 74, c.f. MNASRG51B24E731S, come integrata in data 16/07/2015 al n. 5999 di prot. ed in data 22/07/2015 al n. 6216 di prot., di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Vigne" e riguardante l'area posta nell'omonima località;

PRECISATO che la ditta sopraccitata, fatti salvi gli 8,65 mq. di cui al mappale n. 1812 di proprietà comunale, rappresenta il 100% degli ulteriori immobili compresi nell'ambito del piano, in quanto è titolare esclusiva della proprietà delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Lugo di Vicenza (Provincia di Vicenza), individuate ai mappali 124, 126 sub. 2 graffato al 594, 1740, 1891, 1892 del foglio n. 3 del N.C.E.U.;

CONSIDERATO che l'area in esame risulta classificata, rispetto al vigente Piano degli Interventi, come zona urbanistica A/26 (centro storico) con al proprio interno le previsioni puntuali sopra meglio specificate e precisato che, nel caso di specie, l'imposizione del vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo, qui intitolato «Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Vigne"», deriva direttamente dal comma 4 bis dell'art. 41 della Legge Regionale Veneto n. 11 del 23/04/2004, così come introdotto dalla Legge Regionale Veneto n. 4 del 16/03/2015;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 26/06/2015, con verbale n. 445;

VISTA la relazione denominata “valutazione previsionale clima acustico” attestante che la zona ed i ricettori rispettano i limiti di Legge, redatta in data 10/07/2015 dall’ing. i. Paolo Costacurta, assunta al prot. com. n. 5999 in data 16/07/2015;

VISTA la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, nella quale si attesta che l’intervento non determina alterazioni significative a carico degli elementi della Rete Natura 2000, redatta in data febbraio 2015 dal Dott. For. Giacomo Martinello, assunta al prot. com. n. 1445 in data 02/03/2015;

VISTA la “relazione geologica – geotecnica (D.M. 14 gennaio 2008)”, in data 29/08/2014, redatta dal Dr. Geol. Franco Monticello, assunta al prot. com. n. 7252 in data 02/10/2014;

VISTA l’asseverazione per la presa d’atto attinente la compatibilità idraulica a firma del geom. Cortese Luca in data 16/07/2015, depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015, con la quale si attesta “*che la variante in argomento è relativa a un P.I. vigente e comporta una trasformazione del territorio che ne altera in maniera trascurabile il regime idraulico. Pertanto si applicherà ai fini della compatibilità idraulica quanto approvato con il P.I. alle condizioni riportate nel parere appositamente espresso*”;

VISTI il parere favorevole, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto – Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Sanità Pubblica – Ufficio Igiene Edilizia e Territorio, in data 10/02/2015, assunto al prot. com. n. 1038 in data 13/02/2015;

RITENUTO che per quanto riguarda i sottoservizi non serva alcun parere degli Enti gestori in considerazione del fatto che non è previsto l’ampliamento o la modifica delle pubbliche reti, ma soltanto il collegamento ad esse dall’interno delle proprietà privata;

RITENUTO che il presente piano attuativo non contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, in forza delle quali sia possibile realizzare gli interventi edilizi previsti dal piano stesso, ora sottoposti a permesso di costruire, con la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380);

PRECISATO che le previsioni progettuali del Piano Urbanistico Attuativo sono conformi al vigente P.I.;

RILEVATO il rispetto del termine perentorio di settantacinque giorni stabilito per l’approvazione del Piano dall’art. 20, comma 4, della Legge Regionale Veneto 23/04/2004, n. 11, che, viste le ultime integrazioni pervenute al protocollo comunale in data 27/10/2015, scade il 10/01/2016;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2015 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo argomentato;

DATO ATTO che la procedura di deposito e pubblicazione del piano, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della Legge Regionale n. 11/2004, si è svolta regolarmente:

- deposito presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Lugo di Vicenza, in data 29/07/2015, per la durata di 10 giorni;

- del deposito è stata fornita notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio del Comune (avviso prot. n. 6397 del 29/07/2015), nonché mediante l'affissione di manifesti nelle apposite bacheche site nel capoluogo e nelle frazioni;

RILEVATO che nei successivi 20 giorni dalla scadenza del deposito (quindi entro il 30/08/2015 compreso) è pervenuta la seguente osservazione:

<p>Osservazione N. 1 Data: 11/08/2015</p>	<p>Ditta: Polga Mino nato a Sandrigo (VI) il 08/05/1979, residente a Lugo di Vicenza (VI) in via Boschetti n. 53/b, in qualità di responsabile Area Tecnica del Comune di Lugo di Vicenza</p>
	<p>Stralcio dell'osservazione: “... Con riferimento a quanto in oggetto, io sottoscritto Polga geom. Mino, responsabile Area Tecnica del Comune di Lugo di Vicenza, formulo le seguenti osservazioni:</p> <p>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CON ALLEGATO PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE: <i>Considerate le prescrizioni previste, per la zona urbanistica in questione, all'art. 14 delle N.T.O. del P.I. vigente, ovvero “A26: per l'intervento n. 24, prima del rilascio del provvedimento edilizio autorizzativo, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il Comune, che preveda tempi e modalità di realizzazione a totale carico del richiedente e di cessione gratuita al Comune stesso, dell'allargamento stradale derivante dalla demolizione di porzione del fabbricato esistente. Il citato allargamento stradale, nel punto più stretto, dovrà misurare minimi m. 3,70. E' fatto obbligo di mantenere in essere l' “arco di accesso a corte / portale” esistente, permettendo per lo stesso il solo restauro. Si precisa che le presenti prescrizioni non sono a scomputo oneri”, a garanzia del corretto riposizionamento dell'arco, così come richiesto dal Consigliere di minoranza Sig. Dalla Costa Loris in sede di adozione del Piano,</i></p> <p style="text-align: center;"><i>propongo</i></p> <p><i>di integrare il fascicolo in argomento, introducendo un ulteriore capitolo intitolato “PRESCRIZIONI PARTICOLARI”, da posizionarsi tra i capitoli “NORME IGIENICO SANITARIE” e “NORME FINALI”, da svilupparsi in un unico paragrafo nominato “MANTENIMENTO ARCO DI ACCESSO A CORTE/PORTALE”, riportante la precisazione/prescrizione di seguito illustrata:</i> <i>così come prescritto all'articolo 14 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del Piano degli Interventi vigente, è fatto obbligo di mantenere in essere l'“arco di accesso a corte/portale” esistente, permettendo per lo stesso il solo restauro. Tale arco, al fine di facilitare l'esecuzione dei lavori, previo numerazione di ciascun singolo elemento costitutivo, potrà essere smontato e successivamente rimontato come da situazione originaria.</i> ...”</p>

RITENUTO di accogliere l'osservazione di cui sopra, proposta dal responsabile Area Tecnica del Comune di Lugo di Vicenza geom. Polga Mino, in quanto intesa a precisare nella normativa attuativa una prescrizione disposta dallo strumento urbanistico generale, col fine di sottolinearne l'importanza e di garantirne quindi la massima evidenza e pubblicità;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta e depositata al prot. com. n. 9274 in data 27/10/2015, costituita dal fascicolo denominato “Norme Tecniche di Attuazione con allegato

prontuario di mitigazione ambientale”, che recepisce le modifiche di controdeduzioni espresse al precedente capoverso e che sostituisce quindi l’omonimo fascicolo depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015 (documento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 55/2015);

VISTO il provvedimento di nulla osta / parere favorevole / presa d’atto prot. n. _____ del _____ rilasciato dalla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Settore Genio Civile di Vicenza, depositato al prot. com. n. _____ in data _____ in merito alla dichiarazione asseverata per la presa d’atto attinente la compatibilità idraulica a firma del geom. Cortese Luca in data 16/07/2015, depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015, mediante la quale lo stesso attesta “*che la variante in argomento è relativa a un P.I. vigente e comporta una trasformazione del territorio che ne altera in maniera trascurabile il regime idraulico. Pertanto si applicherà ai fini della compatibilità idraulica quanto approvato con il P.I. alle condizioni riportate nel parere appositamente espresso*”;

oppure

SENTITA la Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Settore Genio Civile di Vicenza (ing. Riccardo Bozzola) in merito alla dichiarazione asseverata per la presa d’atto attinente la compatibilità idraulica a firma del geom. Cortese Luca in data 16/07/2015, depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015, mediante la quale lo stesso attesta “*che la variante in argomento è relativa a un P.I. vigente e comporta una trasformazione del territorio che ne altera in maniera trascurabile il regime idraulico. Pertanto si applicherà ai fini della compatibilità idraulica quanto approvato con il P.I. alle condizioni riportate nel parere appositamente espresso*” e preso atto che la stessa Regione ritiene tale asseverazione non necessaria in considerazione del fatto che le previsioni del Piano Urbanistico Attuativo sono le stesse del Piano degli Interventi, così come pure gli ingombri planimetrici e che su quest’ultimo documento di pianificazione generale l’Ente Regionale si è già espresso;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle sopra illustrate ragioni sostenute dalla Regione Veneto, di procedere comunque all’approvazione del Piano Attuativo nonostante, in sede di adozione, il Consiglio Comunale aveva subordinato la stessa approvazione “*all’acquisizione del parere favorevole della Regione Veneto in merito alla dichiarazione asseverata per la presa d’atto attinente la compatibilità idraulica*”;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Leggi 17/08/1942, n. 1150, Legge 06/08/1967, n. 765, Legge 28/01/1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del Territorio”, ed in particolare l’art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo” e l’art. 41, comma 4 bis;

PRESO ATTO che la competenza per l’approvazione di piani attuativi, comunque denominati della legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale, a termini dell’art. 5, comma 13, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011, n. 106, si radica in capo alla Giunta Comunale;

RITENUTO, però, che per il caso di specie la competenza per l’approvazione del Piano Attuativo sia del Consiglio Comunale, dato che lo strumento urbanistico gerarchicamente di livello superiore (ovvero il Piano degli Interventi) non individua l’area in argomento come ambito soggetto a S.U.A. Manca, pertanto, un’espressione specifica sull’ambito da parte dell’organo titolato a governare l’urbanistica del territorio comunale, espressione che costituisce criterio generale di pubblico interesse sovraordinato al Piano Attuativo al quale lo stesso deve esserne subordinato

recepzione eventuali prescrizioni e/o indicazioni. Di conseguenza si ritiene che l'approvazione del PUA debba essere deliberata dal Consiglio Comunale quale organo preposto, ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 11/04, all'approvazione del Piano degli Interventi, piano questo che, secondo la disciplina dettata dall'art. 17 comma 2 lettera b), provvede a "individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA";

RILEVATO che, fatta salva la particolare competenza sopra evidenziata, la procedura per l'approvazione del P.U.A. è quella prevista dai commi 1, 3 e 4, dell'art. 20, della legge regionale n. 11 del 23/04/2004;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del P.U.A. in oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, sia lo schema del provvedimento di approvazione che i relativi elaborati tecnici;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del "deliberato" del presente dispositivo;
2. di prendere atto che in seguito al deposito e alla pubblicazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Vigne", adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2015, è pervenuta la sola osservazione a firma del responsabile Area Tecnica geom. Polga Mino datata 11/08/2015;
3. di accogliere l'osservazione di cui al punto precedente in quanto intesa a precisare nella normativa attuativa una prescrizione disposta dallo strumento urbanistico generale, col fine di sottolinearne l'importanza e di garantirne quindi la massima evidenza e pubblicità;
4. di prendere atto di quanto sostenuto dalla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Settore Genio Civile di Vicenza (ing. Riccardo Bozzola) in merito alla dichiarazione asseverata per la presa d'atto attinente la compatibilità idraulica a firma del geom. Cortese Luca in data 16/07/2015, depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015, ovvero che tale asseverazione non è necessaria in considerazione del fatto che le previsioni del Piano Urbanistico Attuativo sono le stesse del Piano degli Interventi, così come pure gli ingombri planimetrici e che su quest'ultimo documento di pianificazione generale l'Ente Regionale si è già espresso;
5. di procedere, pertanto, sulla scorta delle sopra illustrate ragioni sostenute dalla Regione Veneto, all'approvazione del Piano Attuativo nonostante, in sede di adozione, il Consiglio Comunale aveva subordinato la stessa approvazione "all'acquisizione del parere favorevole della Regione Veneto in merito alla dichiarazione asseverata per la presa d'atto attinente la compatibilità idraulica";
6. di approvare il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Vigne", presentato in data 08/06/2015 al n. 4801 di prot., come integrato in data 16/07/2015 al n. 5999 di prot., in data 22/07/2015 al n. 6216 di prot. ed in data 27/10/2015 al n. 9274 di prot., dalla Ditta "Il Portico s.r.l." con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Soggio n. 79/e – P.I. e N. Iscr. Reg. Imp. 03004360248, legalmente rappresentata, quale amministratore unico, dal Sig. Maino Sergio

nato a Lugo di Vicenza (VI) il 24/02/1951 e residente a Lugo di Vicenza (VI) in via Sioggio n. 74, c.f. MNASRG51B24E731S e redatto dall'ing. Michelon Davide e dal geom. Cortese Luca, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, come composto dai seguenti elaborati, che già recepiscono l'osservazione e la proposta di accoglimento della stessa come indicato ai punti 2 e 3, che vengono acquisiti in atti dell'Ufficio Tecnico:

- Relazione Tecnica (depositata al prot. com. n. 5999 in data 16/07/2015);
 - Norme Tecniche di Attuazione con allegato prontuario di mitigazione ambientale (depositate al prot. com. n. 9274 in data 27/10/2015);
 - Valutazione previsionale clima acustico (depositata al prot. com. n. 5999 in data 16/07/2015);
 - Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 (depositata al prot. com. n. 1445 in data 02/03/2015);
 - Dichiarazione asseverata per la presa d'atto attinente la compatibilità idraulica (depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015);
 - Relazione Geologica e Geotecnica – D.M. 14/01/2008 (depositata al prot. com. n. 7252 in data 02/10/2014);
 - Fascicolo Estratti (depositato al prot. com. n. 5999 in data 16/07/2015)
 - Tavola n. 1 – Stato di fatto (depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015);
 - Tavola n. 2 – Stato di progetto (depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015);
 - Tavola n. 3 – Planimetrie e reti tecnologiche (depositata al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015);
 - Documentazione Fotografica (depositata al prot. com. n. 4801 in data 08/06/2015)
 - Schema di convenzione (depositato al prot. com. n. 6216 in data 22/07/2015, così come rivisto dall'ufficio tecnico);
7. Di dare atto che con il presente provvedimento viene confermata e convalidata l'individuazione dell'ambito di intervento così come riportata negli elaborati facenti parte del Piano Urbanistico Attuativo di cui al Punto 6;
 8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 11/2004, che il presente piano attuativo non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, ora sottoposti a permesso di costruire, previsti dal piano e pertanto che non è possibile presentare la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività per le edificazioni in esso previste (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);
 9. Di dare atto che compete al Responsabile dell'Area Tecnica di depositare il piano in argomento presso la segreteria del Comune, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 11/2004, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'albo pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti;
 10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della L.R. 11/2004, il piano entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione;
 11. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica a sottoscrivere la convenzione, in rappresentanza del Comune, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento;
 12. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio e comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
-

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Parere: Favorevole

Lugo di Vicenza, 26-10-2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
POLGA MINO

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Parere:

Lugo di Vicenza,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RANZOLIN PAOLA
